## SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1648)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCARO, FIMOGNARI e RIGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1986 \*

Modifica dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di personale universitario

Onorevoli Senatori. — Con il presente disegno di legge abbiamo inteso affrontare un problema di particolare gravità che riguarda un numero non troppo vasto di docenti, comandati nelle università, sorto al momento in cui fu revisionata la disciplina del reclutamento di tutto il personale ispettivo, direttivo e docente dall'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 139 del 22 maggio 1982.

Tale articolo prevedeva, per il personale ispettivo, direttivo e docente, comandato nell'anno scolastico 1981-82 ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui tale personale prestava servizio, ivi comprese le Regioni.

Lo stesso personale scolastico, assegnato a particolari compiti alla data di entrata in vigore della legge indicata, poteva mantenere, ad esaurimento, l'assegnazione ai compiti fino a quel momento svolti. Nessuna possibilità veniva offerta ai docenti comandati presso le università con le stesse norme di legge.

Inoltre, con la regolarizzazione dei comandi, prevista dall'articolo 14 della stessa leg-

ge sopracitata, in cui il « comando » veniva ad assumere la denominazione di « utilizzazione », il danno provocato dall'articolo 63 ai docenti comandati nelle università veniva ad essere aggravato, dal momento che il periodo dell'utilizzazione non avrebbe potuto superare un triennio continuativo.

Al termine dell'anno scolastico 1985-86 tale triennio di utilizzazione viene a scadere, con grave disagio dei docenti che si trovano nelle università nelle condizioni indicate e che dovrebbero ritornare al posto di provenienza dopo una discriminazione di trattamento rispetto ai propri colleghi, i quali invece ebbero la possibilità per optare.

Si chiede quindi di dare la possibilità a questi docenti « utilizzati » di usufruire di una modifica dell'articolo 14 della legge n. 270, proponendo che la cessazione dell'utilizzazione sia attuata gradualmente nel corso di tre anni a partire dalla cessazione del triennio 1984-1985-1986 (agosto-settembre 1986) nella misura annuale del 30 per cento.

Per quanto riguarda i problemi di copertura finanziaria, si fa notare che sono praticamente inesistenti in quanto gli « utilizzati » sono insegnanti di ruolo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

Articolo unico.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al quart'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è prorogato di un ulteriore periodo di anni tre a decorrere dal mese di settembre 1986.

La cessazione della utilizzazione dei docenti verrà attuata gradualmente, mediante una riduzione calcolata nella misura del trenta per cento per ogni singola annualità.